



Accesso civico “generalizzato”

Norma di riferimento

L'accesso “generalizzato” è disciplinato dall'art. 5, comma 2, del D.Lgs. 14 marzo 2013 n. 33, come modificato dal 25 maggio 2016 n. 97.

Che cosa è

L'accesso civico “generalizzato” è il diritto di chiunque di richiedere dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del D.lgs. n. 33/2013 e s.m..

Chi può esercitare il diritto

L'esercizio del diritto non è sottoposto a limitazione soggettiva del richiedente.

Come esercitare il diritto

La richiesta è gratuita, non deve essere motivata e va indirizzata al Segretario Comunale, tel. 070/9667032. L'istanza può essere redatta sul modulo appositamente predisposto e presentata:

- tramite posta elettronica certificata all'indirizzo: protocollo@pec.comune.decimomannu.ca.it ;
- tramite posta ordinaria a segretario.comunale@comune.decimomannu.ca.it;
- direttamente presso l'ufficio protocollo del Comune.

Il Responsabile dell'accesso civico, dopo aver ricevuto la richiesta e averla annotata nell'apposito registro, la trasmette al Responsabile del Servizio per materia e ne informa il richiedente. Il Responsabile del Servizio deve concludere il procedimento con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni. Al di fuori dei casi di pubblicazione obbligatoria, gli eventuali soggetti controinteressati possono presentare motivata opposizione alla richiesta di accesso entro 10 giorni dalla comunicazione da parte dell'Amministrazione. A decorrere dalla comunicazione ai controinteressati, il termine di 30 giorni è sospeso fino all'eventuale opposizione dei controinteressati.

Accoglimento dell'istanza

In caso di accoglimento, il Responsabile competente per materia provvede a pubblicare nel sito web www.comune.decimomannu.ca.it - Sezione Amministrazione Trasparente - il documento, l'informazione o il dato richiesto e contemporaneamente comunica al richiedente l'avvenuta pubblicazione, indicando il relativo collegamento ipertestuale. Se quanto richiesto risulti già pubblicato, ne dà comunicazione al richiedente indicando il relativo collegamento ipertestuale.

Il rifiuto, il differimento e la limitazione devono essere motivati in relazione alla necessità di tutela di interessi giuridicamente rilevanti di natura pubblica e/o privata. I casi di esclusione e i limiti all'accesso civico “generalizzato” sono disciplinati dall'art. 5-bis della Legge n. 241/1990 e s.m.

Rigetto, ritardo o mancata risposta

Nel caso di rigetto totale o parziale dell'accesso o di mancata risposta nel termine stabilito, il richiedente può ricorrere, utilizzando l'apposito modello, al Segretario comunale, soggetto titolare del potere sostitutivo e responsabile della prevenzione della corruzione e della trasparenza, e.mail: segretario.comunale@comune.decimomannu.ca.it, tel 07079667032.

Il titolare del potere sostitutivo decide con provvedimento motivato entro 20 giorni.

Tutela dell'accesso civico

Contro le decisioni e contro il silenzio sulla richiesta di accesso civico, il richiedente può proporre ricorso al Tribunale Amministrativo della Sardegna entro trenta giorni dalla conoscenza della decisione dell'Amministrazione o dalla formazione del silenzio. Il richiedente può altresì presentare ricorso, da notificare anche al Comune di Decimomannu, al Difensore Civico regionale che si pronuncia entro 30 giorni.